

LA GIROBUSSOLA APS

STATUTO

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 - L'Associazione LA GIROBUSSOLA APS, (di seguito denominata Associazione nel presente testo) associazione di promozione sociale costituita in data 30/10/2013, con sede legale nel Comune di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'associazione si dichiara antifascista e si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere, all'origine, all'orientamento sessuale e alla condizione sociale. Ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, con particolare attenzione verso le persone con disabilità, specie visiva.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;



i) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione si impegna, quindi, a realizzare le seguenti attività:

1) promuovere, organizzare e propagandare convegni, corsi, conferenze, incontri ed ogni altra attività culturale riguardante le problematiche delle persone con disabilità, specie visiva; ciò potrà essere realizzato anche attraverso internet od ogni altro strumento telematico;

2) Organizzare e realizzare visite guidate intese come possibilità, per le persone con disabilità, specie visiva, di vivere un'esperienza completa di viaggio, incontro, dialogo e scambio con una comunità.

3) organizzare laboratori di sensibilizzazione volti all'utilizzo in modo integrato dei sensi come strumenti conoscitivi, anche attraverso occasioni di confronto e dialogo con persone con disabilità, specie visiva e sperimentazioni in prima persona delle proprie capacità percettive;

4) svolgere attività di ricerca e di indagine approfondita sull'accessibilità del territorio per le persone con disabilità, specie visiva, con l'obiettivo di individuare e rispondere alle carenze dei servizi di accoglienza proponendo nuove iniziative;

5) sviluppare progetti per visite guidate al fine di creare occasioni di contatto con il contesto territoriale attraverso una prospettiva multisensoriale anche in collaborazione con enti, associazioni, musei e istituzioni pubbliche/private;

6) Instaurare rapporti con Enti statali, locali, A.U.S.L. ed altre istituzioni pubbliche/private per sensibilizzarle sulle problematiche riguardanti persone con disabilità, specie visiva.

L'associazione potrà inoltre realizzare nell'ambito delle proprie attività, le seguenti



iniziative qui elencate in via esemplificativa :

- Servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione;
- Sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;
- Attività di raccolta fondi sotto ogni forma con l'obiettivo della realizzazione delle finalità dell'associazione.

Quanto indicato in questo articolo, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Art. 3 - Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non



occasionale.

I SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7 - È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione



sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - I soci e le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato/a in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli/le stessi/e anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai/le loro esercenti la responsabilità genitoriale.
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai/le loro legali rappresentanti o mandatari. Gli associati e le associate minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati/e a una carica elettiva dell'Associazione.
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Art. 9 - Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività del Associazione e nella frequentazione della sede;
 - versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.
- La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale.



Art. 10 - La qualifica di socio si perde per:

decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti anche a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
provocare gravi disordini durante le assemblee;
appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 12 - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli



effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
legati e lasciti diversi;
fondo di riserva,
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

dalle quote di iscrizione;
dai contributi associativi;
dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
da elargizioni e donazioni;
da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
da entrate da convenzioni;
da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.



Art. 15 - Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Sono organi sociali:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

Il Presidente

Sono organi di garanzia:

il Collegio dei Garanti (nominato qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno)

il Collegio dei Sindaci revisori (nominato qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno)

l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Art. 17 L'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci e delle socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci e tutte le socie.

Hanno diritto di voto i/le soci/e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18 - Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo o del Presidente tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare in forma telematica (e-mail, telefono, whatsapp) almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione e democraticità.

Esse potranno svolgersi tanto in presenza, quanto a distanza tramite piattaforme per riunioni online quali Skype, Zoom, Meeting ed equivalenti.



L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 36, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale.

Art. 19 - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea fino ad un massimo di 1 socio, con delega scritta come da art. 24 del D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 20 - Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Art. 21 - L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, tramite comunicazione via SMS / Whatsapp / Chat della piattaforma ospitante ed equivalenti o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal



regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione. su richiesta,

Art. 22 - L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art.8 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e può riunirsi in presenza o a distanza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.



Art. 24 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente che Convoca e presiede il Consiglio;
il Vicepresidente (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno): coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
il Segretario (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno): cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
il Tesoriere (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno): tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

convocare l'Assemblea;
eseguire le delibere dell'Assemblea;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Associazione o ad esso affidati;
decidere le modalità di partecipazione del Associazione alle attività organizzate da altre



associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.



In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

ORGANI DI GARANZIA

Art. 30 - Sono organi di garanzia e controllo:

il Collegio dei Garanti (nominato qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno)

il Collegio dei Revisori dei Conti (nominato qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno)

l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Art. 31 - Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Garanti viene nominato qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno. Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in relazione alla natura dell'incarico.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma scritta in materia di:

interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell'eventuale Regolamento interno;

diniego di ammissione a socio;

diniego di rinnovo della tessera;

espulsione del socio, in sede di appello, dopo aver sentito le parti coinvolte.

dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi



dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Il Collegio dei Garanti deve provvedere entro quattro mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi di direzione.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

I membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro.

Art. 32 - Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 33 - I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 34 - Le cariche di Consigliere, membro del Collegio dei Garanti e membro Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro.

Art. 35 - Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

In tal caso il Associazione potrà:

- incaricare come organo di controllo il collegio dei sindaci revisori a patto che almeno un componente sia scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 36 - La decisione motivata di scioglimento del Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento del Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.



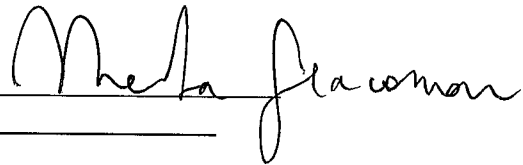
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firma Segretario

Presidente

Firma



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 01/06/22. Serie 3 al n. 1353.

pagato € 5.500,00

(Euro)

